

N. 4181/18
11.G. 1154/18
aron 6520/18

Il Giudice di Pace Dott. Fabio Ruffo ha pronunciato la seguente

Sent.

Cron.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 1154/18

TRA

Polacco Alessia nata a Roma il 29.1.96 C.F. PLCLSS96A69H501F elettivamente domiciliata in Roma via G. L. Lagrange 1 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Polacco che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

ricorrente

CONTRO

Sindaco del Comune di Bassano in Teverina domiciliato in Vasanello via S. Antonio 54 presso lo studio degli Avv. Paola Ciannavei Giuseppina Paolocci che lo rappresentano e difendono giusta delega margine della comparsa

resistente

Oggetto: opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativo di sanzione di cui agli atti. Verbale n. 1022/V/18 per violazione dell'art. 142/8 del CdS per aver superato con il suo veicolo tg. FB032BK il limite di velocita sulla S.S. N. 675 Umbro Laziale al km. 40+910 direzione Viterbo Conclusioni come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/1981 il ricorrente di cui all'intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra. Ne ha dedotto l'illegittimita':

strada extra urbana principale con il limite di km/h110,00 omessa informazione agli utenti della strada del rilevamento elettronico della velocita incompetenza della Polizia Locale

Si costituiva l'Amministrazione che chiedeva la conferma del provvedimento impugnato

Ad istruttoria espletata, la causa e' stata decisa come da dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va accolta ed annullato il provvedimento impugnato in quanto il limite di velocita di Km/h 90 indicato a verbale sulla strada S.S. n. 675 Umbro Laziale e' errato poiche' tale strada per le sue caratteristiche, (strada a carreggiate separate da spartitraffico invalicabile con due corsie di marcia ciascuna), si deve considerare ai sensi dell'art. 2 del CdS strada extraurbana principale con il limite di velocita' di 110 Km/h.

Pertanto la parte ricorrente, avendo con il suo autoveicolo una velocita' di Km/h 108,30 non superava il limite di velocita di km/h 110,00 e di conseguenza il verbale impugnato va dichiarato illegittimo ed annullato

Le spese del giudizio come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Viterbo, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta da Polacco Alessia nei confronti

del Comune di Bassano in Teverina ed annulla il verbale n. 1022/V/18

Compensa tra le parti le spese del giudizio per contrasto giurisprudenziale

Così deciso in Viterbo 11.10.18

Il Giudice di Pace

IL CANCELLIERE B3

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE VITERBO

DEPOSITATO

IL CANCELLIEDE Ba